**ARCIDIOCESI BARI - BITONTO**

UFFICIO CONFRATERNITE

**STATUTO DELLE CONFRATERNITE**

*L'ARCIVESCOVO DI BARI-BITONTO*

Considerata la notevole e multiforme presenza delle Confraternite nelle Comunità ecclesiali della nostra Arcidiocesi aventi peraltro una tradizione storica assai ricca e operosa:

* constatato il modo in cui col passare del tempo, certi valori religiosi e morali, pure specifici in questi stessi sodalizi ecclesiali, si sono andati evolvendo fino a perdere, in taluni casi la loro fisionomia originaria;
* avendo presenti le finalità proprie delle associazioni ecclesiali, delineate dal c. 298, §1 del C.D.C.;
* preso atto della configurazione giuridica assunta dalle Confraternite del nuovo Codice di Diritto Canonico, pur se non espressamente menzionate, specialmente nel cc. 312 - 320, ove si parla delle Associazioni pubbliche dei Fedeli;
* volendo promuovere il loro aggiornamento in modo conforme alle istanze poste dal Concilio Vaticano II e dal Sinodo dei Vescovi sulla “Vocazione e missione dei Laici nella Chiesa e nel Mondo”, a vantaggio spirituale dei membri degli stessi sodalizi e per una loro presenza più significativa ed apostolicamente efficace nelle Comunità parrocchiali;
* certo dell'utilità di una normativa valida per tutte le Confraternite, che abbia carattere di stabilità e di sicuro indirizzo pastorale in linea con tutta la legislazione canonica vigente;
* considerato che le Confraternite sono Associazioni pubbliche di fedeli, erette dall'Autorità Ecclesiastica, e ravvisando il loro specifico nei tre valori della carità nel *confronti* dei fratelli bisognosi; della solidarietà cristiana tra tutti i membri, al fine di un reciproco aiuto e sostegno nella crescita di fede di ciascuno; della aggregazione come valore positivo di incontro tra i fratelli di fede per camminare insieme incontro al Cristo, ho deciso di dare alle stesse Confraternite un nuovo Statuto che serva a ridefinire le finalità specifiche del loro operato in conformità ai principi evangelici;
* continuando l'opera di Mons. Marcello Mimmi, mio venerato antecessore che fin dal 1936 aveva dato "Norme Regolamentari valevoli per tutto le Confraternite", valendomi delle mie facoltà ordinarie, a norma dei CC. 301, 305, 314 del C.D.C.

**DECRETO**

che tutte le Confraternite della nostra Arcidiocesi di Bari-Bitonto assumano obbligatoriamente lo Statuto annesso al presente Decreto, munito della firma mia e di quella del Cancelliere Arcivescovile.

Lo Statuto è promulgato con la stessa data del Decreto e andrà in vigore dalla I Domenica di Avvento.

Bari, 27 novembre 1988

+ Mariano Magrassi OSB

Arcivescovo di Bari-Bitonto

Il Cancelliere Arcivescovile

Mons. Michele Ruccia

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO**

Art. 1

La Confraternita è un'associazione pubblica di fedeli, uomini e donne, retta in conformità ai cann. 312-320 del vigente Codice di Diritto Canonico.

Art. 2

Ha lo scopo di promuovere tra i soci una vita esemplarmente cristiana con l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l'inserimento attivo nella vita della Chiesa locale.

Art. 3

Cura la dignità del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche nella Chiesa in cui ha sede; promuove, nello spirito del volontariato, la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio caritative e, in caso di morte, provvede alla sepoltura dei soci e al loro suffragio, in ottemperanza alle proprie nonne regolamentari.

Art. 4

Collabora con il Vescovo, il Parroco, il Padre spirituale alla realizzazione dei piani di azione pastorale della comunità diocesana.

**TITOLO II**

**I SOCI**

Art. 5

Possono far pane della Confraternita i battezzati di esemplare vita cristiana, previa domanda scritta di ammissione da sottoporre alla delibera della Consulta, che decide a maggioranza. Per i minori di anni 18, la domanda va inoltrata da chi ha la patria potestà. È consentita l'iscrizione in più Confraternite, purché non si ricoprano contemporaneamente incarichi direttivi e non si cumulino benefici di natura temporale.

Art 6

Con l'accettazione il maggiorenne acquista lo stato di socio ed il libero esercizio dei diritti consequenziali, ufficializzati con l'investitura.

Per il minore, invece, l'accettazione comporta la qualifica di socio, ma l'esercizio dei diritti correlativi si acquista al compimento del 18° anno di età.

Art. 7

Non sarà validamente accolto chi si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica; chi sia incorso nella scomunica; chi sia stato espulso da altre associazioni cristiane; chi conduce una vita difforme dalla morale cristiana.

Art 8

Il Confratello

* si accosta con frequenza ai Sacramenti della Confessione e Comunione:
* nutre sincera devozione verso il titolare della Confraternita o il suo Patrono;
* presta obbedienza alle direttive del Vescovo, del proprio Parroco, del Padre spirituale, del Consiglio Direttivo della Confraternita;
* frequenta la catechesi parrocchiale o quella specifica della Confraternita-.
* si impegna, secondo le proprie attitudini e capacità, nell'esercizio della carità e dei bisogni della comunità;
* prende parte alle particolari celebrazioni liturgiche nella chiesa della Confraternita in onore del Titolare o del Santo Patrono e alle processioni ordinarie e straordinarie, indossando l'abito proprio della Confraternita o il relativo segno di distinzione.

Art. 9

All'atto dell'iscrizione, il Confratello versa la quota di ingresso e annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dal Consiglio Direttivo che gli danno diritto di essere inumato nel terreno della Confraternita, purché ci sia disponibilità, se maggiorenne: a) di partecipare con voce attiva alle Assemblee; b) di accedere alle cariche sociali; e) di ottenere per sé, e per i soci minori di cui ha la patria potestà, la concessione di un loculo eventualmente disponibile.

Art 10

È espressamente proibito nelle funzioni liturgiche, di devozione e in ogni altra manifestazione di culto, comprese le processioni funerarie, farsi sostituire da estranei o fare indossare l'abito e i simboli della Confraternita a non soci, anche se la richiesta parta dalla famiglia del defunto.

Art. 11

Il Confratello inosservante dei propri doveri o che si sia allontanato dalla comunione della Chiesa, o che sia causa di disturbo, o intralcio nella vita della Confraternita, o che si sia reso moroso per un periodo consecutivo di tre anni, incorre nella sospensione e, nei casi gravi nell'espulsione.

La decisione di sospensione o di espulsione spetta alla Consulta della Confraternita. Resta salvo il diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica, secondo il dettato del can. 316 del C.D.C.. entro il termine di gg. 60 dalla comunicazione del provvedimento.

L'espulso perde ogni diritto di ordine spirituale e temporale e, se concessionario di loculo ha l'obbligo di restituirlo, se non ancora utilizzato, dovendosi ritenere decaduto di diritto dalla relativa concessione. L'espulso non può più appartenere ad altra Confraternita.

**TITOLO III**

**GLI ORGANI SOCIALI**

Art. 12

Sono organi della Confraternita: il Padre spirituale, la Consulta, il Consiglio Direttivo, l'Assemblea, i Revisori dei conti.

Art. 13

Il *Padre spirituale* è di nomina vescovile (can. 317, par. 1): rimane in carica finché non viene sostituito da chi lo ha nominato. Egli segna il cammino e l'orientamento spirituale della Comunità in stretta collaborazione alle direttive del Parroco del territorio, interviene a qualsiasi livello nella vita della Confraternita, nel rispetto delle specifiche competenze; fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di parere obbligatorio, ma non vincolante; ha la responsabilità degli adempimenti assunti in ordine ai legati e ai suffragi dei soci defunti, dispone per le celebrazioni liturgiche, presiede la Consulta.

Art. 14

La *Consulta* è di nomina vescovile su proposta del Padre spirituale, è formata normalmente da un minimo di 5 confratelli ad un massimo di 20, salvo il caso di riduzione a 3 membri qualora il numero dei soci sia inferiore a 20. Ha durata triennale; è presieduta dal Padre spirituale e da lui convocata.

Delibera a maggioranza con il compito: a) di accettare i nuovi soci; b) di sospendere o espellere i soci nel caso fossero inadempienti al disposto dell'art. 11 del presente statuto, previa loro audizione; e) di proporre una rosa di nomi (almeno il doppio degli eleggibili) da sottoporre all'assenso vincolante dell'Ordinario e, quindi, alla votazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione del Consiglio Direttivo; d) di dare il proprio parere obbligatorio su atti di straordinaria amministrazione della Confraternita; e) di dare, ove lo ritenga, il proprio parere su tutte le questioni concernenti la vita della Confraternita e la funzionalità dei suoi programmi.

Art. 15

Il *Consiglio Direttivo,* prima che inizi il suo mandato, presta giuramento avanti all'Ordinario o al suo Delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative, secondo il disposto del can. 1293 del C.D.C..

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è composto dal Padre spirituale, membro di diritto e, normalmente, da 5 o 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci salvo il caso di riduzione a 3, qualora il numero dei soci sia inferiore a 20.

Dura in carica un triennio. Si riunisce su invito del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga, o quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri o dal Padre spirituale.

Per la validità delle delibere, è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Ai Consiglieri venuti a mancare nel corso del triennio subentrano i non eletti nella precedente Assemblea, secondo l'ordine di graduatoria. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 17

Il Consiglio nella prima riunione convocata dal Presidente uscente o dal Padre spirituale, dopo la legittima e valida votazione degli eletti nomina tra i suoi membri: il Presidente, il Direttore Amministrativo, il Segretario. Nomina altresì il Vice Presidente, se composto almeno da 5 membri, altrimenti le funzioni di vice presidente vengono assolte dal Direttore amministrativo. Non è consentita la sostituzione della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 18

Il Consiglio può cooptare nel Consiglio stesso, con voto consultivo, altri confratelli esperti in specifici campi di azione, tra cui: il tesoriere, l'animatore liturgico, l'animatore della carità, l'addetto al cimitero. Durano in carica sino allo scadere del loro mandato.

Art. 19

Il Consiglio delibera su tutti i provvedimenti di ordinaria amministrazione che ritiene opportuno al raggiungimento degli scopi della Confraternita. L'amministrazione straordinaria è regolata dall'art. 46 del presente Statuto.

Redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo contenente tutte le partite ordinarie e straordinario ed i pareri eventualmente espressi dalla Consulta, da sottoporre alla revisione del Collegio dei Sindaci revisori e all'approvazione dell'Assemblea dei soci e da presentare all'Ordinario (Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile). Il tutto secondo il disposto dei canoni 1283-1287 del C.D.C., che prevedono:

* di redigere accuratamente un dettagliato inventario dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali con la loro descrizione e la loro stima e di depositare nell'archivio della Curia una copia dell'inventario suddetto e gli Atti originali (documenti o atti notarili) relativi ai beni di cui sopra (can. 1283, 2' e 1284, 9' del C.D.C.)
* di impiegare per le finalità della Pia Associazione il denaro eccedente le spese e di collocarlo utilmente (can 1294, 6');
* di osservare la normativa prevista dalla legge canonica e civile e delle delibere della C.E.I. per l'acquisto dei beni, la loro alienazione e per qualsiasi contratto riguardante i beni suddetti.

Art. 20

Il *Presidente ha la* rappresentanza legale della Confraternita. Presiede le riunioni del Consiglio, ha la firma sociale; accetta i versamenti fatti a favore della Confraternita; autorizza i mandati di pagamento.

Art 21

II *Vice Presidente* esercita le funzioni che gli vengono espressamente delegate dal Consiglio e sostituisce il Presidente, qualora questi ne sia impedito.

Art. 22

Il *Direttore amministrativo* ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornati i relativi registri contabili, riscuote le quote di ammissione e le quote sociali ed ogni altro introito, rilasciando di volta in volta apposita ricevuta; dà esecutorietà ai mandati di pagamento, firmati dal Presidente.

Art 23

Il *Segretario* redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria; invia le convocazioni delle riunioni con l'ordine del giorno; aggiorna l'albo dei Confratelli e l'inventario dei beni mobili ed immobili; ha la responsabilità dell'Archivio.

Art. 24

Il *Tesoriere ha il* compito di predisporre la custodia degli ex voto di un certo valore e pregio artistico ed ogni altro oggetto prezioso, comunque pervenuti alla Confraternita. Prepara e conserva l'inventario aggiornato di quanto gli è stato affidato.

Art. 25

L’*Animatore liturgico* guida le sacre liturgie, disponendo i turni di servizio all'altare. Ha il compito di conservare, e tutelare gli arredi e paramenti sacri. Vigila sulla pulizia e il decoro della Chiesa.

Art. 26

L’*Animatore della carità* sensibilizza i Confratelli alle iniziative di solidarietà umana e cristiana e ne anima la loro attuazione.

Art. 27

L’*Addetto al cimitero* attua le iniziative del Consiglio Direttivo, disposte per l'inumazione dei confratelli e la conservazione dei loro resti mortali, vigila sulla pulizia e il decoro della cappella cimiteriale e del terreno di inumazione.

Art. 28

Il *Collegio dei Sindaci revisori* è composto da 3 Confratelli effettivi e uno supplente eletti dall'Assemblea dei soci indetta per l'approvazione del bilancio. Sono eletti con voto palese. Resta in carica un triennio. Verifica la legittimità delle partite ordinarie e straordinarie e ne relaziona all'Assemblea.

Art. 29

Tutte le cariche non sono retribuite e devono essere esercitate nello spirito di servizio reso alla Comunità.

Art. 30

L’*Assemblea è* l'organo sovrano della Confraternita. Ne fanno parte i soci in regola con il versamento della quota annuale, raggiunto il 18° anno di età. E' convocata mediante avviso almeno 15 gg. prima della data fissata, da affiggere all'ingresso della Chiesa, o nella sede sociale delle Confraternite, o in altro posto idoneo, o inviato a tutti i confratelli aventi diritto. L'avviso conterrà il giorno e l'ora in cui sarà tenuta e il relativo ordine del giorno. E' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Art. 31

L'Assemblea è convocata e presieduta dal presidente in carica entro la fine di febbraio di ciascun anno solare; discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; decide, inoltre, su tutte le questioni che il Consiglio ritiene opportuno demandarle. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 32

L'Assemblea dei soci è anche convocata ogni qualvolta un terzo dei confratelli ne faccia richiesta scritta, o quando il Parroco del territorio, o il Padre spirituale, o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

**TITOLO IV**

**L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 33

L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo alla scadenza del suo mandato, è convocata dal Presidente entro la prima Domenica di dicembre. Se inadempiente o impedito, la convocazione è fatta dal vice presidente o da chi ne esercita le funzioni, In caso di mandato commissariale è convocata dal Commissario entro un anno dalla data di nomina.

È presieduta dal Delegato arcivescovile o da un suo sostituto senza diritto di voto.

Art. 34

La consulta entro tre mesi dalla scadenza del mandato triennale del Consiglio, forma la lista degli eleggibili in numero almeno doppio dei membri da eleggere, da sottoporre all'assenso dell'Ordinario. Non può essere candidato, se non con l'interruzione almeno di un triennio, chi è stato consigliere per 2 trienni consecutivi, salvo il caso di impossibilità di sostituzione per mancanza di confratelli idonei e disponibili.

Art. 35

La lista dei candidati sarà portata a conoscenza dei soci mediante affissione o con i mezzi che si riterrà più opportuno, contemporaneamente all'avviso di indizione dell'Assemblea.

Art. 36

La Consulta costituisce il Seggio elettorale, formato dal Presidente e da due scrutatori assistiti dal Segretario.

Art. 37

Le schede elettorali, ai fini della validità del voto, devono essere vidimate dal presidente del Seggio elettorale.

Art. 38

Il Presidente del Seggio, al termine dell'Assemblea, dà inizio alle operazioni di voto, che si protrarranno almeno per tre ore e si chiuderanno quando l'ultimo elettore presente in aula avrà imbussolato la sua scheda. Deve essere, comunque, assicurata la segretezza nell'espressione del voto.

Art. 39

Per conservare una maggiore partecipazione, il voto potrà essere espresso in forma integrativa e per decisione della Consulta, anche per posta con l'invio della scheda, in precedenza vidimata, a tutti gli aventi diritto. In tal caso spetterà al Seggio elettorale assicurare la regolarità e la segretezza del voto.

Art. 40

A chiusura delle votazioni, il Presidente del seggio dà inizio allo scrutinio dei voti. Alla fine sarà redatto regolare verbale, includendo anche la graduatoria dei non eletti ai fini delle sostituzioni previste dall'art. 16. Risulteranno eletti i candidati che avranno raggiunto il maggior numero dei voti. A parità dei voti sarà eletto chi vanta maggiore anzianità come Socio. In caso di uguale anzianità prevale la maggiore età.

Art. 41

Il Consiglio Direttivo si riunisce per la prima volta, a norma dell'art. 17 del presente Statuto, procedendo alla nomina dei vari addetti, secondo il disposto degli art. 17 e 18.

**TITOLO V**

**AMMINISTRAZIONE DEI BENI**

Art. 42

Il patrimonio della Confraternita è costituito da beni immobili e mobili regolarmente inventariati e da tutti gli altri beni che dovessero pervenire alla Confraternita a titolo oneroso o gratuito, per atti inter vivos o mortis causa, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 43

La Confraternita trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità:

* dalle rendite del proprio patrimonio,
* dalle quote iniziali e annuali associative;
* da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 44

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 45

L'Amministrazione dei beni della Confraternita spetta al Consiglio Direttivo, salvo il diritto di vigilanza del Vescovo e il suo potere di intervenire in caso di negligenza, secondo il disposto dei cann. 1276-1279 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 46

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo deve munirsi del parere obbligatorio della Consulta e, se destinati ad incidere (in modo notevole) sulla entità e sulla consistenza del patrimonio, anche dell'autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano, a norma del can. 1281 del C.D.C.. Gli Atti eccedenti i limiti e le modalità dell'Amministrazione ordinaria, saranno fissati dall'Ordinario, udito il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici.

Art. 47

Il Consiglio Direttivo nell'Amministrazione dei beni:

* osserva le disposizioni canoniche e civili;
* tiene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
* redige lo stato patrimoniale, il rendiconto amministrativo al termine di ciascun anno, corredandoli della relativa documentazione;
* redige annualmente il preventivo delle entrate e delle uscite.

Art. 48

La Confraternita, in quanto persona giuridica pubblica, è tenuta a contribuire secondo il disposto del can. 1263, alle necessità della Diocesi in proporzione ai propri redditi, secondo le disposizioni della C.E.I. Inoltre, non mancherà di sostenere iniziative a carattere parrocchiale e diocesano, secondo le direttive del Vescovo.

**TITOLO VI**

**NORME GENERALI**

Art. 49

La Confraternita è sottoposta alla giurisdizione e alla vigilanza del Vescovo, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico vigente.

Art 50

Spetta soltanto al Vescovo, o al suo Delegato se ne avrà avuto facoltà, sospendere dalle sue funzioni per gravi motivi il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario per il bene della Confraternita. In sostituzione, egli nominerà il Commissario, che reggerà la Confraternita sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Il regime commissariale, salvo i casi di necessità riconosciuti dal Vescovo, non deve superare la durata di 1 anno.

Art. 51

La estinzione e la soppressione della Confraternita è di competenza del Vescovo diocesano secondo le norme del Diritto Canonico vigente.

Art. 52

Gli Statuti ed i regolamenti delle singole Confraternite devono uniformarsi alle norme del presente Statuto e vanno approvate dall'Ordinario diocesano, pena la loro invalidità.

Art. 53

Per quanto non disposto nel presente Statuto, si fa riferimento ai canoni del vigente Codice di Diritto Canonico relativi alle associazioni pubbliche ecclesiastiche e all'amministrazione dei loro beni.

Art 54

Con l'entrata in vigore del presente Statuto, ogni altra norma particolare della singola Confraternita va ad esso adeguata e conformata e in ogni caso va sottoposta all'approvazione dell'Ordinario, tramite il suo Delegato.